

Giudiziale? E, dunque, non sarebbe stato più corretto effettuare il conguaglio detraendo dai 2150 miliardi non l'importo effettivamente incassato dalla Procedura, ma un importo pari al 55% del valore attribuito dal Commissario Giudiziale (nell'elenco al 30.11.1991) alle attività uscite?

La risposta a questa domanda non può che essere negativa, dal momento che il criterio ora prospettato (di seguito: *il criterio alternativo*) - a differenza del criterio adottato nell'Atto-quadro - poteva produrre effetti gravemente distorsivi e, in astratto, si prestava ad *accordi collusivi* tra le parti.

Per cogliere le ragioni di quest'affermazione, giova ricordare che al prezzo di 2.150 miliardi i proponenti giunsero muovendo dalla stima del Commissario Giudiziale (3.939 miliardi) e rettificandola per tenere conto del fatto che la valutazione di molti cespiti appariva palesemente superiore alle realistiche prospettive di realizzo e che la Società avrebbe dovuto sostenere costi amministrativi per la liquidazione delle attività e oneri finanziari per l'anticipazione del prezzo.

Occorre poi considerare - e questo è il punto decisivo - che la rettifica non riguardava in egual misura tutti i cespiti. Per alcuni di essi (pochi, in verità), si riteneva che fossero addirittura sottovalutati; per altri la rettifica era pressoché del 100%, per altri ancora era del 30% e così via.